



OGGETTO: Società di capitali non più operative – Iscrizione, nel Registro delle Imprese, della cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 40 del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 Settembre 2020, n. 120.

IL CONSERVATORE

Vista la legge 580/1993 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - e s.m.i.;

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del registro delle imprese;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 – Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c - e s.m.i.;

Visto il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta n. 20 del 13.03.2018, ratificata con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 03.05.2018;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n. 52 del 28.10.2021 - Convenzione con la Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro per l'espletamento delle funzioni di Segreteria Generale;

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n. 55 del 09.11.2021 - Nomina del Conservatore del Registro delle Imprese, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Responsabile per la Transizione al digitale e del Responsabile del potere sostitutivo;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi" e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto, in particolare, l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi";

Rammentato il provvedimento del conservatore n. 121 del 12.08.21, con il quale sono state formalizzate le modalità operative per le cancellazioni d'ufficio delle società di capitali, ai sensi del comma 2 del più volte citato art. 40;

Considerato che con Determinazione del Conservatore n. 1 del 13/10/21 per le società di cui al relativo elenco allegato, è stato accertato lo scioglimento senza liquidazione, avendo constatato, all'esito dell'attività istruttoria condotta sulle risultanze del Registro delle Imprese, il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire e/o all'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci per le società tenute all'adempimento;



Considerato, altresì, che lo stato di scioglimento senza liquidazione è stato iscritto nel Registro delle Imprese, per tutte le società interessate, con la modalità automatizzata e massiva e che di tale iscrizione ne è stata data notizia alle imprese coinvolte con nota prot.6584/2021 a mezzo pubblicazione al sito camerale in data 14/10/2021 nell'apposita sezione dedicata alle cancellazioni d'ufficio delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. n. 76/2020 e con la relativa pubblicazione all'albo on line della camera di Commercio in data 13.10.2021;

Effettuate, nell'ambito del citato procedimento, le dovute verifiche presso i pubblici registri circa la titolarità, in capo alle società, di beni iscritti, come disposto dal comma 5 dell'art. 40 più volte citato, ed in particolare, presso l'Agenzia delle Entrate per i beni immobili e per i beni mobili sul Registro Aeronautico Nazionale tramite E.N.A.C. presso il Pubblico Registro Automobilistico per mezzo di A.C.I., presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile sia per l'Archivio Telematico centrale delle Unità da Diporto che per le evidenze iscritte nell'Ufficio di Conservatoria Centrale delle Unità da Diporto, nonché presso il Registro delle Imprese per le partecipazioni in altre imprese iscritte;

Accertato, dunque, che alcune società dell'elenco (n.13) prot. 6584/2021 pubblicato e a cui è stato iscritto lo scioglimento risultano proprietari o titolari di altri diritti reali dei beni di cui al precedente capoverso e pertanto non può procedersi, allo stato, alla loro cancellazione dal registro delle imprese;

Verificata, altresì, la cancellazione della Partita I.V.A. come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 40;

Tenuto conto che, in pendenza del termine assegnato, non sono pervenute, per le società allegate al presente provvedimento, formali e motivate istanze di prosecuzione dell'attività né le società interessate hanno provveduto ad effettuare le iscrizioni ed i depositi ai sensi di legge;

Tenuto conto che ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica "d'ufficio" e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo e che pertanto si procederà a notificare dell'avvenuta cancellazione a mezzo a pec ai suddetti enti

DETERMINA

- di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese, le società indicate nel nuovo elenco aggiornato ed allegato che consta di n. 31 posizioni, ai sensi dell'art. 40, commi 2 e ss. del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
- di pubblicare la presente disposizione, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'apposita sezione del sito istituzionale "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 76/2020";
- di comunicare le avvenute cancellazioni all'Inps, Inail ed Agenzia delle Entrate con comunicazione a mezzo pec.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n.120/2020, è comunicato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante comunicazione all'Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d'ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle società che presentano un indirizzo valido e attivo. Nei quindici giorni successivi alla comunicazione, è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).



La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE**

(avv. Bruno Calvetta)

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."